

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37311-la-responsabilit-professionale-del-dentista-per-omessa-verifica-della-situazione-dentaria-del-paziente-suprema-corte-di-cassazione-sez-iii-civile-sentenza-n-12871-15-depositata-il-22-giugno>

Autore: Iannone Paolo

La responsabilità professionale del dentista per omessa verifica della situazione dentaria del paziente, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12871/15; depositata il 22 giugno

“La responsabilità professionale del dentista per omessa verifica della situazione dentaria del paziente, Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12871/15; depositata il 22 giugno”

1. Il decism

La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura della responsabilità professionale del dentista.

Il caso riguarda l'installazione di una protesi dentaria al paziente. Il dentista esegue correttamente l'intervento, ma non si accorge che alcuni denti del suo assistito non erano stati ben devitalizzati dal precedente medico. A ben vedere, la protesi non aveva causato alcuna infezione, ma il paziente aveva iniziato ad avere grossi fastidi e citava in giudizio il dentista.

Nel merito la domanda veniva accolta dalle Corti territoriali sul presupposto che il professionista è ritenuto civilmente responsabile se non verifica la congruità delle devitalizzazioni prima di procedere al posizionamento della protesi. La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che conferma l'operato dei giudici di merito.

2. La responsabilità professionale del dentista

Nel rapporto contrattuale tra medico e paziente, il contenuto tipico della prestazione del primo consiste nello svolgimento di una determinata attività qualificata da un quid pluris. L'equilibrio di tale rapporto giuridico è segnato sul versante del soggetto che si rivolge al dentista, dall'affidamento e dall'aspettativa riposta sul ruolo, nonché sulle capacità del medico chiamato in causa. L'evoluzione della responsabilità professionale viaggia di pari passo con i nuovi costumi che caratterizzano la società e contraddistinguono il rapporto con il paziente.

L'azione risarcitoria nei confronti del medico¹ può essere sostenuta, purché sussista il nesso di causa tra la condotta negligente del professionista per omessa diligenza (ex art. 1176, secondo comma, cod. civ.) e il danno lamentato dal paziente, poiché la responsabilità del dentista deve essere accertata in assenza di particolari difficoltà che hanno reso impossibile la prestazione d'opera del medico, ex art. 2236 cod. civ., per problemi tecnici-scientifici che il professionista non poteva risolvere.

La Suprema Corte di Cassazione ha inteso dare continuità all'orientamento dei giudici di merito escludendo, tuttavia, la possibilità di applicare alla fattispecie in esame l'art. 2226 cod. civ. in tema di contratto d'opera.

*In merito alla violazione del principio *neminem laedere* (ex art. 2043 cod. civ.) i giudici di legittimità hanno confermato il decism delle Corti territoriali dando conto delle ragioni per le quali si è ritenuto individuare alcune precise responsabilità dell'operato del professionista sancendo che: «**Non vi è alcuna contraddizione logica nell'affermare che il dottore esegui correttamente il proprio lavoro ma che, tuttavia, operò in modo negligente in quanto non verificò la reale situazione dei denti sui quali andava ad installare la protesi**».*

A tale stregua l'evento dannoso deve essere sempre provato, ma come fissa la dottrina tutti i danni devono essere provati da chi vuole il risarcimento, orbene quest'ultimo deve allegare ai

¹P. PIERLINGIERI, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1980; M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. dir. civ.*, 2005; FACCI, responsabilità del medico, in *Responsabilità civile (La)*, 2008, n. 1, UTET, p. 83; GALLO, Responsabilità professionale del medico: prova della causalità e valutazione della colpa derivante da un approccio terapeutico di «minoranza», in *Giurisprudenza di merito*, 2008, n. 1, GIUFFRÈ, p. 188; VALLINI, Rifiuto di cure "salvavita" e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza, in *Diritto penale e processo*, 2008, n. 1, IPSOA, p. 68; BRUSCO, La causalità nella responsabilità penale del medico, in *Danno e responsabilità*, 2007, n. 12, IPSOA, p. 1209; VALLINI, Lasciar morire, lasciarsi morire: delitto del medico o diritto del malato?, in *Studium Iuris*, 2007, n. 5, CEDAM, p. 539; - MARSEGLIA, VIOLA, La responsabilità penale e civile del medico, 2007, Halley.

fatti quali comportamenti o circostanze siano stati causa del verificarsi dell'evento dannoso, ovvero l'accertamento del nesso di causa.

3. L'accertamento del nesso causale

Sul piano probatorio le ricadute sono evidenti: è sufficiente che il paziente (creditore della prestazione medica) provi l'esistenza della fonte dell'obbligo ed alleggi l'inadempienza del professionista, mentre resta a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli eventuali esiti peggiorativi siano conseguenza di un evento imprevisto ed imprevedibile².

L'assenza di un contratto³ non è in grado di neutralizzare la professionalità, secondo determinati standard accertati dall'ordinamento che qualifica l'opera del debitore e che si traduce in obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità ha riposto affidamento.

La tutela privilegiata del paziente, nell'area risarcitoria ha fissato le linee guida in tema di nesso causale nell'ambito della regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non».

Tra i profili propulsivi nell'evoluzione del settore concernente la responsabilità civile⁴ si è notato l'alleggerimento dei parametri di riscontro del nesso causale⁵ sempre più orientato a radicarsi verso il "more likely that not"⁶, ma tra le finalità perseguite dal legislatore negli ultimi anni, assume un rilievo preminente l'obiettivo di contenere il contenzioso giudiziario e il conseguente fenomeno della c.d. medicina difensiva⁷.

4. Conclusioni

Nell'ambito della responsabilità medica l'ampiezza del fenomeno trova in parte una sua giustificazione nella pluralità di prestazioni variegata per modalità e temporalità (visita medica, intervento chirurgico, consulenza, prescrizione di farmaci etc.). D'altra parte, alle problematiche legate alla violazione delle regole giuridiche e tecniche, proprie dell'ars medica, si accompagnano le note questioni di carattere etico.

L'affermazione per cui la norma giuridica è obbligatoria erga omnes, in virtù del suo carattere positivo e coattivo, rende scontata la previsione di sanzioni quando ci si trova di fronte ad un comportamento illecito dell'agente che ha violato il dovere giuridico. Il sistema della responsabilità civile del professionista è in continua evoluzione nell'ordinamento civile. Certo

² M. FRANZONI, La responsabilità del medico fra diagnosi, terapia e dovere di informazione, in Resp. civ., 2005, p. 584, il quale ritiene che il nuovo riparto dell'onere della prova implica che il medico, dimostrando la conformità fra la diligenza richiesta e quella prestata, si pone sullo stesso piano del debitore che esibisce la quietanza di pagamento: fornisce una prova diretta contraria del fatto costitutivo. Inoltre da quella circostanza può trarre criticamente la dimostrazione che «quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile».

³ M. Pennasilico, Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012; M. Pennasilico, Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011; F. Volpe, La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004.

⁴ F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997, p. 173

⁵ P. Favia, La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII, 2009, GIUFFRÈ, p. 1803; F. Busoni, L'onere della prova nella responsabilità del professionista, Capitolo Primo, 2009, GIUFFRÈ, p. 40.

⁶ La prima pronuncia che attesta l'evoluzione giurisprudenziale dal criterio della certezza a quello della probabilità, riguardante un caso di malpractice medica, risale al 1983, Cass., 7 gennaio 1983, n. 4320, in Foro.it, 1986, II, c. 351.

⁷ Sul problema giuridico della causalità si vedano le fondamentali ricostruzioni F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987; G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), voce Dig. Pen., III, 1988, p. 455; M. Maiwald, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; C. G. HEMPEL, Filosofia delle scienze naturali, Bologna, 1968; P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1966, p. 35.

esistono una varietà di professioni, ma la responsabilità professionale si presenta come un insieme unitario contraddistinto da un'accentuata spinta evolutiva.

La presenza di una struttura unitaria permette di analizzare, sotto il profilo diacronico, l'evolversi degli elementi strutturali che qualificano l'insieme partendo dall'osservazione delle differenze e delle differenti allocazioni nelle classificazioni più evolute, al fine di preconizzare nelle tipologie, non ancora evolute o in un momento intermedio di evoluzione, i futuri sviluppi legati al contenuto dell'attività professionale.

Di certo, non meno evidente risulta essere la percezione che attanaglia oggi la collettività sulle finalità e compiti che devono caratterizzare l'illecito aquiliano, tradizionalmente ancorato ad una soluzione riparatoria.

I mutamenti giurisprudenziali e normativi (v. L. n. 189/2012, meglio conosciuto come decreto Balduzzi) intervenuti nel settore medico indicano chiaramente il perseguimento di un solo obiettivo della responsabilità civile del professionista: riparare il danno causato. Di conseguenza viene sostanzialmente trascurato l'altro importante obiettivo relativo alla funzione di deterrenza.

Dott. Paolo Iannone

• **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 1176, second comma, cod. civ.

Art. 2226 cod. civ.

Art. 2236 cod. civ.

Art. 2043 cod. civ.

• **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE** •

ARTICOLI

- P. PIERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. Dir. civ.*, 1980;
- M. PENNASILICO, *L'interpretazione dei contratti tra relativismo e assiologia*, in *Rass. Dir. civ.*, 2005
- FACCI, *responsabilità del medico*, in *Responsabilità civile (La)*, 2008, n. 1, UTET, p. 83;
- GALLO, *Responsabilità professionale del medico: prova della causalità e valutazione della colpa derivante da un approccio terapeutico di «minoranza»*, in *Giurisprudenza di merito*, 2008, n. 1, GIUFFRÈ, p. 188;
- VALLINI, *Rifiuto di cure "salvavita" e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente giurisprudenza*, in *Diritto penale e processo*, 2008, n. 1, IPSOA, p. 68;
- BRUSCO, *La causalità nella responsabilità penale del medico*, in *Danno e responsabilità*, 2007, n. 12, IPSOA, p. 1209;
- VALLINI, *Lasciar morire, lasciarsi morire: delitto del medico o diritto del malato?*, in *Studium Iuris*, 2007, n. 5, CEDAM, p. 539;
- MARSEGLIA, VIOLA, *La responsabilità penale e civile del medico*, 2007, Halley.
- S, CACACE; in *Foro.it* 2002, II, c. 601;
- O. DI GIOVINE. *Tra gli innumerevoli e recenti contributi*,
- G. IADECOLA, *Colpa medica e causalità omissiva: nuovi criteri di accertamento*, in *Dir. Pen. E processo*, 2003, p. 597,
- A. MONTAGNI, *La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale*, Padova, 2002;
- F. STELLA, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 767; in *generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio*,

- G. CANZIO, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in *Dir. pen. e processo*, 2003, p. 1193

MANUALI

- P. PIERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012;
- P. PIERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007;
- M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione. Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
- M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011;
- F. VOLPE, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004;
- P. FAVIA, *La Responsabilità civile, Parte Quinta, Capitolo XXVII*, 2009, GIUFFRÈ, p. 1803;
- F. BUSONI, *L'onere della prova nella responsabilità del professionista, Capitolo Primo*, 2009, GIUFFRÈ, p. 40;
- F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, 1934, rist. 1960;
- F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione*, Milano, 2000; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 1987;
- G. FIANDACA, *Causalità (rapporto di)*, voce *Dig. Pen.*, III, 1988, p. 455;
- M. MAIWALD, *Causalità e diritto penale*, Milano, 1999; più in generale: K. Popper, *Logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970;
- C. G. HEMPEL, *Filosofia delle scienze naturali*, Bologna, 1968; P. Trimarchi, *Causalità e danno*, Milano, 1966, p. 35.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1997, p. 173

TRATTATI

- A. BALDASSARRI, S. BALDASSARRI, *La responsabilità civile del professionista, Tomo II, Parte Sesta, Capitolo XXVIII*, 2006, CENDON, p. 1153;
- P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, UTET, p. 1.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- DIGESTO, *Discipline Privatistiche*, F. VOLPE, *Il contratto giusto*, Sezione Civile, Terzo aggiornamento, UTET, 2007